

CIRCOLARE N. 171

SCUOLA MEDIA STATALE - "DE AMICIS DIZONNO"-TRIGGIANO
Prot. 0000174 del 17/01/2022
(Uscita)

AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

Oggetto: Assenze e validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione finale degli alunni della Scuola Secondaria di I grado

Il DPR 122/2009, art. 14 comma 7 stabilisce che ai fini della validità dell'anno scolastico per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

La Circolare Ministeriale n. 20 del 4.03.2011 invita le istituzioni scolastiche a calcolare il monte ore annuale per ogni classe, il limite minimo delle ore di presenza da assicurare per la validità dell'anno scolastico e a comunicare a studenti e famiglie le deroghe a tale limite previste dal collegio docenti.

Tempo scuola	Monte ore annuale	Limite massimo di assenze consentite (1/4)
Tempo normale (30 h settimanali)	990 ore	247,5 ore
Indirizzo musicale (32 ore settimanali)	1056 ore	272 ore

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica il monte ore annuale è decurtato di 33 ore .

Il Collegio Docenti ha deciso all' unanimità di derogare dal limite sopra citato neicasi di:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati,
- assenze dovute a sintomatologia Covid-19;
- terapie e/o cure programmate,
- grave svantaggio socioculturale,
- disturbi socio-comportamentali a rischio di dispersione,
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;



Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno”

Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295

Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913

70019 – Triggiano (BA)

Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura



È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dell'indicazione generale e delle condizioni di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giuseppina MORANO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*